

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 698

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro per gli affari regionali

(COSTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1992

Conversione in legge del decreto-legge 13 ottobre 1992,
n. 402, recante sospensione di termini perentori in conse-
guenza della impossibilità temporanea di funzionamento
degli organi esecutivi della regione Abruzzo

ONOREVOLI SENATORI. - Gli organi di governo della regione Abruzzo sono nell'impossibilità di funzionare a seguito di provvedimenti cautelari adottati dalla Magistratura, che hanno comportato l'arresto e la sospensione dai pubblici uffici del Presidente e della Giunta regionale; conseguentemente, i termini perentori previsti da leggi statali e/o regionali, che implicano interventi di competenza di tali organi, rischiano di scadere con grave ed indubbio pregiudizio degli interessi pubblici.

In particolare, il commissario del Governo nella regione ha accertato attraverso una nota del Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, che appare pregiudizievole il mancato esercizio delle competenze regionali nelle seguenti categorie di atti:

controllo sugli atti degli enti dipendenti (Ente regionale di sviluppo agricolo, Istituti autonomi per le case popolari, consorzi di bonifica, eccetera) il cui mancato esercizio comporta la formazione del silenzio-assenso;

deliberazione in tema di liti attive e passive;

sollevazione di questioni di costituzionalità nei confronti delle leggi dello Stato o di altre regioni e promozione di conflitti di attribuzione;

proposta di declaratoria dello stato di calamità naturale, da formulare ai competenti organi statali entro sessanta giorni dall'evento calamitoso;

proroga delle autorizzazioni in materia di smaltimento dei rifiuti urbani, tossici e

nocivi, nonché di quelle in materia di emissioni nell'atmosfera;

approvazione dei progetti esecutivi per opere su depuratori;

autorizzazioni provvisorie per le discariche già in funzione presso i comuni;

conferma o nomina degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali e controllo sugli atti delle medesime;

disposizione della erogazione alle USL, da parte del Ministero del tesoro, delle quote del Fondo sanitario regionale di parte corrente relative al quarto trimestre 1992;

nulla osta in materia di tutela ambientale ai fini del rilascio di concessione edilizia;

provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di discariche.

Si è ritenuto pertanto indispensabile ed urgente adottare un provvedimento legislativo per sospendere il decorso dei termini perentori dal 30 settembre 1992 (giorno dell'adozione dei provvedimenti giudiziari di sospensione cautelare dai pubblici uffici a carico del Presidente e della Giunta regionale) fino al 13 novembre 1992, data ritenuta congrua perchè gli organi regionali possano adottare i provvedimenti di propria competenza per il ripristino della funzionalità.

L'unito decreto-legge - che viene sottoposto al Parlamento ai fini della sua conversione in legge - non ha peraltro carattere intromissivo o sanzionatorio nei confronti dell'autonomia regionale e si adegua ad una esplicita richiesta del Presidente del Consiglio regionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 ottobre 1992, n. 402, recante sospensione di termini perentori in conseguenza della impossibilità temporanea di funzionamento degli organi esecutivi della regione Abruzzo.

Decreto-legge 13 ottobre 1992, n. 402, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1992.

Sospensione di termini perentori in conseguenza della impossibilità temporanea di funzionamento degli organi esecutivi della regione Abruzzo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di far fronte alle conseguenze della impossibilità di funzionamento degli organi di governo della regione Abruzzo, determinatasi a seguito dell'applicazione, da parte dell'autorità giudiziaria, di misure di sospensione provvisoria dai rispettivi uffici nei confronti del presidente, del vice presidente e di componenti della giunta regionale abruzzese, a decorrere dal 30 settembre 1992;

Ritenuto di dover adottare misure atte ad impedire che l'impossibilità di funzionamento dei predetti organi produca grave pregiudizio agli interessi pubblici in relazione alla scadenza di termini previsti in procedimenti ai quali partecipano i richiamati organi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per il periodo compreso tra il 30 settembre 1992 ed il 13 novembre 1992 è sospesa la decorrenza di tutti i termini di carattere perentorio previsti da leggi statali o regionali, concernenti provvedimenti di competenza della giunta regionale dell'Abruzzo o del presidente, nonchè procedimenti alla cui formazione tali organi concorrano.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1992.

SCÀLFARO

AMATO - COSTA

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI